



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 08/03/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 febbraio 2012, n. 32

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della “Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705” - Autorità procedente: Comune di Bari.

L'anno 2012 addì 13 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 156205 del 24/06/2011, acquisita al prot. Uff. n. 7115 del 12/07/2011, il Comune di Bari presentava l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la “Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705” nel comune di Bari; all'istanza risultavano allegati i seguenti elaborati:

- Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS
 - Relazione
 - Tavola - Stralci di PRG, stralci rilievo AFG, stralci catastale, stralci PUTT/p;
- con nota prot. n. 8970 del 23/9/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della descrizione della Variante e del Rapporto Ambientale Preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
 - Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni,
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Arpa Puglia,
 - Azienda Sanitaria Locale di Bari,
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS nel termine di 30 giorni, di cui al medesimo articolo;

- con nota prot. n. 11462 del 6/10/2011, acquisita con prot. Uff. n. 9444 del 13/10/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, faceva pervenire il proprio contributo, comunicando che "non risultano profili d'interesse di questa Autorità";
- con nota prot. n. 63853 del 07/10/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9798 del 24/10/2011, la Provincia di Bari - Servizio Urbanistica ed Espropriazioni precisava che "allo stato non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate";
- con nota prot. n. 63960 del 10/10/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9534 del 17/10/2011, la Provincia di Bari - Servizio Viabilità e Trasporti attesa la propria specifica competenza viabilistica e trasportistica riteneva di non potersi esprimere in merito all'assoggettabilità o meno alla VAS e precisava tuttavia che la Variante in oggetto "non interferisce con la rete stradale provinciale, in quanto la viabilità limitrofa all'area d'intervento è di competenza comunale";
- con nota prot. n. 179160/9 del 31/10/2011, acquisita con prot. Uff. n. 10009 del 2/11/2011, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Dipartimento Prevenzione, comunicava di non avere alcun rilievo da evidenziare in merito al rapporto ambientale oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'8 novembre 2011 l'Ufficio VAS, sentiva il Comune di Bari, convocando un incontro con il dirigente e l'ufficio tecnico della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in cui si definiva la situazione inerente le verifiche di assoggettabilità a VAS delle avviate dalla stessa autorità procedente;
- con nota n. 16156 del 12/12/2011, acquisita al prot. Uff. n. 92 del 03/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, comunicava che nell'area interessata dall'intervento insiste un bene di interesse culturale, l'Ipogeo dei Romiti in via Martinez (Fg. 59 p.lla 237 parte, 278 parte, 145) sottoposto a vincolo con D.M. del 4.12.1979, ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Questo Ufficio, pertanto, che si debba procedere ad una variante del progetto in questione, modificando il tracciato viario in considerazione della presenza dell'insediamento rupestre, che non dovrà essere interessato dalle opere. Sarà inoltre opportuno predisporre indagini geognostiche preliminari nell'area interessata dai lavori per evitare di interessare cavità e insediamenti rupestri non ancora conosciuti (...).

Considerato che

- l'Autorità procedente è il Comune di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Preso atto che

- i proprietari dei terreni situati nel Comune di Bari, di cui in catasto al foglio n. 59 p.lle 141, 693, 694, 695, 696, 697, 698, sigg. Di Bari Rosa ed altri hanno diffidato il Comune di Bari alla ritipizzazione urbanistica dei suoli in questione, in ragione dell'asserita decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, e delle destinazioni impresse dal Piano Regolatore Generale, al fine di destinare i suoli di loro proprietà all'edificazione di ville unifamiliari della stessa tipologia di quelle esistenti sui terreni limitrofi; l'istanza, tuttavia, è rimasta senza riscontro da parte del Comune, cosicché i ricorrenti hanno adito al T.A.R. Puglia - Bari chiedendo la condanna del Comune a provvedere ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 1034/1971.
- il T.A.R. Puglia - Bari (Sez. II) con sentenza n.225/10 del 1/2/10 ha accolto il ricorso presentato dai proprietari per la "declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione resistente sulla diffida a provvedere in merito alla ritipizzazione del suolo dei ricorrenti soggetto a vincolo scaduto" " e per l'effetto, ordinato al Comune di Bari di provvedere (omissis) all'approvazione della nuova

qualificazione urbanistica dei terreni di proprietà dei ricorrenti (omissis)”.

- in data 29/4/2010, veniva notificato ulteriore atto di diffida a nome, questa volta, di D'Ecclesis Vittorio per la ritipizzazione del suolo di sua proprietà contraddistinto in Catasto al Foglio 59, pcc. Nn. 147 e 705 destinato dal P.R.G. a “viabilità di P.R.G.” e “aree di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari contermini a viabilità di P.R.G.”.

- il T.A.R. Puglia - Bari (Sez. II) con ordinanza collegiale n. 212 del 13/9/2010 ha “Accolto l’istanza di nomina di commissario ad acta” avanzata dai ricorrenti Di Bari Rosa ed altri in data 23/4/10 ed ha”a) disposto che il Comune di Bari provveda alla determinazione della qualificazione urbanistica dei terreni entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e b) in caso di inerzia del Comune all’incombente in questione provvederà quale commissario ad acta il Dirigente dell’UTC del Comune di Trani, entro il termine di ulteriori novanta giorni....c)liquidando a suo favore per l’attività che porrà in essere in via sostitutiva del Comune di Bari eventualmente inadempiente, un compenso di Euro 2.500,00 a carico dello stesso Comune”.

- con atto n. 976 del 23/12/2010, la Giunta Comunale ha, quindi, deliberato di “autorizzare, ai sensi della deliberazione della G.R. n.1328/2007, per le motivazioni in narrativa espresse e qui riportate, le “Ripartizioni Urbanistica ed Edilizia Privata” ed “Edilizia Pubblica e LL.PP.” affinché, di concerto, provvedano in esecuzione all’ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212 del 13/9/2010, alla determinazione della qualificazione urbanistica dei terreni distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698 (di proprietà Di Bari ed altri) e, di conseguenza, dei terreni distinti in catasto al Foglio 59, pcc. nn.147 e 705 (di proprietà D'Ecclesis) nel senso di confermare, per la loro natura strategica, le previsioni di P.R.G, nonché le indicazioni pianificatorie rivenienti dal D.P.P. approvato in Giunta ed, al contempo, di aggiornare tali previsioni adeguandole allo stato di fatto della viabilità esistente ed ai moderni criteri di progettazione stradale.”

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705” sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. CARATTERISTICHE DALLA VARIANTE

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è la “Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle n. 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705”.

L’obiettivo della Variante è quello provvedere alla esecuzione all’ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212 del 13/9/2010, alla determinazione della qualificazione urbanistica dei terreni distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698 (di proprietà Di Bari ed altri) e, di conseguenza, dei terreni distinti in catasto al Foglio 59, pcc. nn.147 e 705 (di proprietà D'Ecclesis) (...) ed, al contempo, di aggiornare tali previsioni adeguandole allo stato di fatto della viabilità esistente ed ai moderni criteri di progettazione stradale, in ragione anche della palese discordanza tra i tracciati della viabilità di Piano e quelli della viabilità esistente (l’asse di penetrazione di P.R.G. risulta avere una giacitura “traslata” verso ovest rispetto alla via Russo Frattasi).

La Variante in oggetto riguarda esclusivamente i suoli individuati tutti al foglio 59 di Bari p.lle n. 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705, in ottemperanza alla citata sentenza. Tale ripianificazione conferma le previsioni di PRG rimodulando le destinazioni delle particelle in oggetto collocandole in una visione d’insieme più allargata che conforma la previsione di P.R.G. (asse viario di penetrazione Nord-

Sud) (...) alla viabilità esistente costituita dalla via Russo-Frattasi e, più a Nord, dal Viale Borsellino e Falcone, raccordando tra loro tali arterie stradali esistenti attraverso una lieve variazione dell'asse della viabilità di P.R.G. a partire dall'attuale intersezione di Via Del Re con via Vassallo. Verso Sud, invece, ferma restando la posizione del "rondò" di P.R.G., previsto a raccordo tra le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, ci si è limitati a regolarne l'imbocco da Nord con un lieve flesso e ad eliminarne il sovrappasso, con relativo svincolo, previsto dal P.R.G.

Nel Rapporto Preliminare si rappresenta che "il prolungamento, oltre la tangenziale, del viale Borsellino e Falcone (...) costituisce (...) un'arteria viaria di penetrazione sud-nord di fondamentale importanza ai fini del decongestionamento del traffico da e per Carbonara-Ceglie (attualmente sopportato dalle sole via G. Petroni e C.so De Gasperi), nonché di raccordo con la direttrice est-ovest proveniente dal "tondo" di Carbonara. Pertanto l'orientamento dell'ufficio è quello di riconfermare tale previsione di Piano, tanto più che la stessa appare confortata dalle indicazioni contenute nella bozza di D.P.P."

Si precisa che tale viabilità fa parte di un sistema viario complesso previsto in seno al Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 13 ottobre 2011 e per il quale è stata attivata una procedura di VAS presso questo Ufficio. Il DPP specifica che "La riorganizzazione del sistema tangenziale fonda la sua sostenibilità tecnica, che andrà necessariamente approfondita in sede di redazione del PUG, sulla possibilità di affiancare, a nord e a sud alla tangenziale esistente, due viabilità con caratteristiche di strade di quartiere (a due corsie per senso di marcia) nel tratto compreso tra l'attuale raccordo per l'autostrada e lo svincolo con la ss.100" (...) "La complanare sud, oltre a svolgere la funzione di distribuzione dei flussi di scambio tra città e territorio, costituirà l'elemento su cui riammagliare alcune radiali storiche che oggi intersecano la tangenziale ma non vi si collegano (via Fanelli), ovvero terminano a ridosso del rilevato senza proseguire verso l'esterno (asse via della Costituente - via Marzano)." Pertanto tale prospettiva confermerebbe la funzione prima citata e dimensionerebbe la stessa viabilità presumibilmente a una tipologia di quartiere (a due corsie per senso di marcia).

La variante in oggetto, limitatamente alle modifiche che apporta al PRG e alla natura delle vigenti previsioni che risultano interessate, stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di trasformazione del territorio, con ripercussioni sulle destinazioni d'uso, sulle tipologie di interventi edilizi consentiti. Con tutta evidenza, la variante contribuisce a stabilire il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti, in particolare nei settori della viabilità e dei servizi; pertanto, la variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del citato decreto e della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che, se verrà attuata, determinerà l'aumento di pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, ecc.).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'ambito d'intervento, individuato dalla cartografia allegata, è sito a cavallo della tangenziale fra C.so A. De Gasperi e Via G. Fanelli. L'aree interessate sono individuate dalle particelle oggetto della citata sentenza del TAR di proprietà Di Bari ed altri, sia quelle oggetto dell'atto di diffida di proprietà D'Ecclesi, tipizzate attualmente dal P.R.G. vigente come "area a verde pubblico - verde di quartiere", "area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari" e "viabilità di PRG", per una superficie complessiva pari a circa 7 ha.

Si sottolinea a tal proposito che sia il Documento di verifica che la Relazione hanno limitato quindi

l'analisi alle suddette particelle, indicando brevemente le caratteristiche delle stesse (dimensioni, attuale uso, ecc.). Dall'esame delle ortofoto e della cartografia allegata, risulta che l'area d'intervento è caratterizzata da un tessuto discontinuo a bassa densità e in parte occupata dalla viabilità esistente Via Russo Frattasi; in particolare però le particelle oggetto della citata sentenza del TAR e dell'atto di diffida non risultano interessate da alcuna urbanizzazione se non parzialmente dalla viabilità esistente.

E' evidente tuttavia che alcune aree limitrofe, non interessanti la variante in oggetto, attualmente zonizzate dal PRG vigente come "aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari", risultano in buona parte interessate da unità residenziali di tipo indipendente e in linea, oltretutto da alcune segnalazioni/vincoli archeologici/architettonici.

Inoltre, sulla scorta di precedenti analisi a scala comunale effettuate dalla stessa Autorità procedente, si mettono in luce alcuni problemi ambientali che potrebbero essere pertinenti alla Variante in oggetto. A tal proposito si segnala che:

- sono assenti centraline fisse di monitoraggio del rumore nel territorio comunale e la realizzazione di campagne di monitoraggio, di cui però non sono disponibili i risultati;
- si rileva un consistente traffico veicolare rinveniente non solo dall'elevato numero di veicoli in entrata e uscita dalla città e circolanti all'interno del perimetro cittadino (fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - Comune di Bari - ed. 2006).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:

- in merito ai valori paesaggistici si riporta quanto indicato nel Rapporto Preliminare, che fa riferimento ai "Primi adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), adottati con delibera di C.C. n. 169 del 19/11/2002 e dotati di attestato di coerenza della perimetrazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11/02/2003;

Ai sensi di ciò l'area oggetto di variante è interessata:

- in parte in ATE di valore distinguibile "C", anche per la presenza di "un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"(art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/p), per cui è necessario il parere paesaggistico, ove non specificatamente escluso dalla normativa vigente.
- in parte dall'area annessa della Segnalazione Archeologica SAK43 e del Vincolo Archeologico VAK107;
- in parte dalle aree annesse dei Vincoli Architettonici VA17, NVA11;

Si fa presente inoltre che l'analisi, riportata nel Rapporto Ambientale Preliminare considera anche la coerenza del Piano con la Variante al vigente PRG di adeguamento al PUTT/P, adottata con delibera di C.C. n. 56 del 09/07/2010 ai sensi della L.R. 56/80 e approvata con DGR n. 1812 del 2/08/2011 con prescrizioni e modifiche, che modifica nell'area in oggetto gli aspetti di tutela prima citati;

Inoltre si rappresenta quanto evidenziato con nota prot. n. 16156 del 12/12/2011, acquisita al prot. Uff. n. 92 del 03/01/2012, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che segnala nell'area interessata:

- un bene di interesse culturale, l'Ipogeo dei Romiti in via Martinez (Fg. 59 p.lla 237 parte, 278 parte, 145) sottoposto a vincolo con D.M. del 4.12.1979, ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), richiedendo una variante del progetto in questione, che modifichi il tracciato viario in considerazione della presenza dell'insediamento rupestre, che non dovrà essere interessato dalle opere e la predisposizione di indagini geognostiche preliminari nell'area interessata dai lavori per evitare di interessare cavità e insediamenti rupestri non ancora conosciuti;
- un braccio di lama posto a sud-est della costruenda strada, il cui accertamento (artt. 136 e 142 del

D.lgs. n. 42/2004) e il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza (art. 146 dello stesso decreto) è di competenza del Comune di Bari;

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area
 - non ricade nel perimetro di aree naturali protette;
 - non ricade in alcuna Important Bird Area (IBA);
 - non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale, pertanto non è necessaria la Valutazione d'Incidenza;
- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento
 - non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nella Variante di Bacino/StralcioAssetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
- per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area
 - rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina o di tutela qualiquantitativa, così come individuate nella Variante di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009), pertanto è soggetta alle misure di tutela così come individuate nell'allegato 14 allo stesso Piano.

Da tale analisi emerge un certo valore paesaggistico dell'area in esame.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Nel Rapporto Preliminare in merito agli impatti potenziali attesi generati dalla variante in oggetto, l'analisi non ha evidenziato alcun impatto in quanto viene confermato nel complesso lo stato di fatto e le lievi variazioni di destinazione urbanistica ineriscono solo la posizione e delimitazione delle diverse tipizzazioni, mentre sottolinea impatti positivi sul suolo, in quanto riduce il suolo interessato da interventi stradali, e sul paesaggio, in quanto si libera totalmente da possibili interventi l'area interna allo stesso rondò che è interessata dal Vincolo Archeologico n. 107.

Si sottolinea che l'analisi si sia limitata alla valutazione degli effetti sull'ambiente sulle particelle citate derivanti dal nuovo assetto urbanistico, considerando la zonizzazione prevista del PRG vigente quale quadro già consolidato. Pertanto tale analisi non ha valutato gli impatti derivanti dalla conferma strategica dell'intero asse viario in relazione all'esistente urbanizzazione, ai valori e alle criticità prima indicati.

Se per le particelle interessate si possono presumere infatti effetti ambientali non significativi ad eccezione di quelli sul paesaggio, in riferimento a quanto sollevato dalla Sovrintendenza con nota prot. n. 16156 del 12/12/2011, tuttavia si possono immaginare, seppure nei limiti di quanto presentato, effetti rilevanti derivanti dall'attuazione della intera viabilità di PRG che graveranno sul traffico, sul consumo di suolo, sul paesaggio (anche in relazione ai molteplici vincoli e segnalazioni presenti nell'intorno), sull'inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico) e sul fronte della sicurezza e della salute umana, in ragione della vicinanza delle abitazioni esistenti al previsto tracciato stradale.

Attesa quindi la mancanza di elementi sufficienti in tale fase per valutare l'intero ambito di intervento, si rimanda pertanto in sede di attuazione o di variante della viabilità prevista dal PRG a contorno delle particelle in oggetto o in sede di VAS del PUG comunale in itinere, che sembra confermare tale previsione, la verifica della compatibilità della stessa con la presenza degli edifici esistenti. Tale analisi dovrebbe valutare prioritariamente anche le possibili alternative, le eventuali scelte progettuali (ad esempio l'interramento di parte del tratto stradale o di un suo ridimensionamento, ecc.) e/o gli opportuni accorgimenti tecnici-progettuali (barriere acustiche e antirumore, anche vegetali, pannelli fonoassorbenti fonoisolanti per l'insonorizzazione acustica, ecc.) nel rispetto della normativa di settore e al fine di assicurare la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, la riduzione dell'inquinamento

acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade e il rispetto dell'ambiente e degli immobili di notevole pregio architettonico o storico.

Si raccomanda altresì di adottare nella stessa sede le opportune misure in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, anche al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, secondo alinea), prevedendo, ad esempio:

- il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico mediante predisposizione di centraline e/o attuando campagne di misurazione in loco,
- in merito alla sicurezza stradale, una gestione oculata dell'infrastruttura stradale attraverso un costante monitoraggio al fine di programmare puntualmente l'opportuna manutenzione dell'ambiente stradale.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la "Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705" non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in ottemperanza al contributo reso con nota prot. n. 16156 del 12/12/2011, acquisita al prot. Uff. n. 92 del 03/01/2012, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici:
 - a. si elabori una variante del progetto in questione, che modifichi il tracciato viario in considerazione della presenza dell'insediamento rupestre, che non dovrà essere interessato dalle opere;
 - b. si predispongano indagini geognostiche preliminari nell'area interessata dai lavori per evitare di interessare cavità e insediamenti rupestri non ancora conosciuti;
 - c. si accerti la presenza di un braccio di lama posto a sud-est della costruenda strada, e nel caso si richieda il previsto parere alla stessa Autorità prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- in sede di attuazione o di variante della viabilità prevista dal PRG a contorno delle particelle in oggetto o in sede di VAS del PUG comunale in itinere, nel caso di conferma dell'attuale viabilità, si verifichi la compatibilità della stessa alla luce degli edifici esistenti, valutando prioritariamente anche le possibili alternative, le eventuali scelte progettuali e/o gli opportuni accorgimenti tecnici-progettuali nel rispetto della normativa di settore e al fine di assicurare la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade e il rispetto dell'ambiente e degli immobili di notevole pregio architettonico o storico;
- si indichi espressamente, nell'atto di approvazione della variante, che l'attuazione della stessa, per quanto riguarda la viabilità prevista, sia subordinata e coerente ai risultati emersi dalle valutazioni prima citate in merito alla previsioni di PRG a contorno delle particelle in oggetto, al fine di porre in atto scelte progettuali e accorgimenti tecnici-progettuali coerenti con l'intero ambito d'intervento;
- si integri, all'atto di approvazione della variante, gli elaborati indicando:
 - per la fase esecutiva le opportune misure volte:
 - al contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili;
 - alla salvaguardia delle alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo

le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si utilizzino nei nuovi interventi specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003). Qualora gli interventi prevedano l'espanto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla D.G.R. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla D.G.R. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- alla salvaguardia e alla valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco e terrazzamenti in pietra), anche secondo le indicazioni dell'Allegato A alla D.G.R. 1554/2010, assumendoli (laddove possibile) a modello per le sistemazioni delle aree esterne;
- per le fasi di cantiere le seguenti misure di mitigazione:
 - relativamente agli aspetti paesaggistici, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nelle fasi costruttive saranno proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 - qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti di progetto interessino alberi di ulivo, si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste; nel caso di presenza di ulivi monumentali occorre far riferimento alla L.R. 14/2007.
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque (misure 2.10);
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; ci si riferisca in particolare all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il riutilizzo di terre e rocce da scavo.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705 - Autorità procedente: Comune di Bari;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere la Variante Urbanistica al P.R.G. in ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 212/2010 - D.G.M. n. 976 del 23/12/2010 - Atto di indirizzo - Determinazione della qualificazione urbanistica dei suoli distinti in catasto al Fg. n. 59 di Bari p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 147 e 705 - Autorità procedente: Comune di Bari - esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli
